



# Unione Italiana Lavoratori Funzione Pubblica

COORDINAMENTO REGIONALE VENETO

Prot. N. 07/2026 S.R.

Verona, li 17.04.2026

**Al Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia**  
P.E.C.: prot.dap@giustiziacert.it  
-ROMA-

**All'Ufficio III relazioni Sindacali D.A.P.**  
EMAIL: relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it  
-ROMA-

E.p.c.  
**Alla Segreteria Nazionale UILPA Pol.Pen.**  
-ROMA-

**Oggetto:** RICORSO ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA-Richiesta attivazione Commissione di Garanzia Nazionale ex art. 29 DPR 164/2002 e ex art. 2, co. 3 ANQ del Corpo di Polizia Penitenziaria del 2023.

La scrivente Organizzazione Sindacale UILPA Polizia Penitenziaria, ai sensi delle seguenti disposizioni:

- Art. 2, comma 3 dell'Accordo Nazionale Quadro (di seguito A.N.Q.) del Corpo di Polizia Penitenziaria del 5 ottobre 2023;
- Art. 3, comma 24 dell'A.N.Q.;
- Art. 5, comma 2 della Commissione di Garanzia del 15 giugno 2010;
- Art. 3 comma 15.

## CONSIDERATO CHE:

- L'art. 3, comma 24 dell'ANQ prevede che, in caso di controversia sull'applicazione degli accordi decentrati sottoscritti dal Provveditore, sia competente la Commissione di Garanzia;



- L'art. 5, comma 2 della Commissione di Garanzia stabilisce che essa venga attivata su richiesta scritta della parte interessata;
- L'art. 3 comma 15 A.Q.N. prevede il ricorso alla Commissione Arbitrale Regionale;

#### **RILEVATE LE SEGUENTI VIOLAZIONI:**

- Violazione dell'Accordo Nazionale Quadro vigente di non discutere dalla Commissione Arbitrale Regionale la materia del contendere.

#### **FATTI:**

- In data 17 febbraio la segreteria regionale UILPA Polizia Penitenziaria invia con nota 0372026 la richiesta di attivazione CAR prevista ai sensi dell'articolo 3, commi 15 e 20, prevista dall'Accordo Nazionale Quadro del 5 ottobre 2023.
- In data 20 febbraio 2026 la decisione del Provveditore del Triveneto di non attivare la Commissione Arbitrale Regionale.
- In data 12 marzo il Provveditore convoca la Commissione Arbitrale regionale per esprimersi in merito alle richieste fatte dalle sigle UILPA Polizia Penitenziaria e SAPPE.

#### **CONSIDERAZIONI:**

- La decisione della Commissione di non discutere la materia oggetto del contendere, viola palesemente l'art. 3, comma 15 dell'Accordo Quadro Nazionale vigente, in quanto non è stata discussa dalla Commissione Arbitrale Regionale il rispetto degli accordi decentrati.

#### **RICHIESTA:**

Alla luce della violazione sopra descritta e al fine di garantire il rispetto dell'A.Q.N. si chiede l'attivazione della Commissione di Garanzia Nazionale.

In Cortese attesa di convocazione, l'occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.

#### **Allegati:**

- (A) Richiesta attivazione Commissione arbitrale regionale da parte della segreteria regionale UILPA Polizia Penitenziaria del Veneto;**
- (B) Riscontro del Provveditore del Triveneto alla richiesta dell'attivazione della Commissione arbitrale regionale.**
- (C) Delibera della Commissione Arbitrale Regionale del 12 marzo 2026.**

Digitally signed  
by BUDANO  
NICOLINO  
C = IT

c/o Casa Circondariale Verona – via San Michele nr. 15 – 37141 Verona

**E-mail: [veneto@polpenuil.it](mailto:veneto@polpenuil.it) - PEC: [veneto.polpenuil@pec.it](mailto:veneto.polpenuil@pec.it)**

**- Cell. 3347319535-**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E  
TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I  
Sezione I Affari Generali

Alla Segreteria Coordinamento Regionale Veneto  
UILPA Polizia Penitenziaria  
[Veneto.polpenuil@pec.it](mailto:Veneto.polpenuil@pec.it)

e, p.c. alla Direzione della Casa Circondariale di  
PADOVA

**OGGETTO:** richiesta di attivazione della Commissione Arbitrale Regionale.

In riscontro alla nota prot. n. 03/2026 S.R. del 17 febbraio 2026 di codesta O.S., acquisite le informazioni pervenute dalla Casa Circondariale di Padova, si rappresenta quanto segue.

A seguito del tentativo di conciliazione e raggiunto l'accordo presso questo Provveditorato in data 15 gennaio 2026, si stabiliva la convocazione di una riunione sindacale a livello locale per proporre l'incremento dell'Ufficio, previa informativa alle OO.SS.

In ottemperanza a quanto concordato, la Direzione convocava le Organizzazioni Sindacali in data 30 gennaio 2026, e nel corso della riunione si determinavano tre distinti blocchi di cui uno con una maggioranza decisiva composta dalle sigle: Cisl-fns, Sinappe e Uspp, le quali confermavano la correttezza dell'operato della Direzione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ritenendo valida la decisione del tavolo di non integrare l'unità del ruolo Ispettori<sup>1</sup>, la richiesta di ricorrere alla Commissione Arbitrale Regionale non può essere attivata.

Distinti saluti.

**Il Provveditore Regionale**  
Rosella Santoro

<sup>1</sup> in assenza del requisito del mancato accordo del tentativo di conciliazione





*Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione*

**COORDINAMENTO REGIONALE VENETO**

E-mail: [veneto@polpenuil.it](mailto:veneto@polpenuil.it) tel. 334/7319535

PEC: [veneto.polpenuil@pec.it](mailto:veneto.polpenuil@pec.it)

PROT. N. 62/2025 S.R.

Verona, Lì 15.12.2025

**Al Provveditorato Veneto-Friuli V.G.-Trentino A.A.**

**-PADOVA-**

e,p.c.

**Alla Segreteria Nazionale UILPA POL.PEN.**

**-ROMA-**

**OGGETTO: Richiesta di attivazione della Commissione Arbitrale Regionale ai sensi dell'art. 3, commi 15 e 20, dell'Accordo Nazionale Quadro del 5 ottobre 2023**

Spettabile Provveditore,

Il sottoscritto BUDANO Nicolino, in qualità di Delegato Sindacale Coordinatore Regionale Veneto dell'Organizzazione Sindacale UILPA-Polizia Penitenziaria, richiede l'attivazione delle procedure della C.A.R. nei confronti della Direzione della C.C. di Padova, lamentando la violazione dell'articolo 16 comma 4.

#### **PREMESSO CHE**

L'art. 3, commi 15 e 20, dell'Accordo Nazionale Quadro (A.N.Q.) del 5 ottobre 2023 disciplina l'attivazione della Commissione Arbitrale Regionale, quale strumento deputato alla risoluzione delle controversie sindacali in ambito penitenziario;

L'art. 2, comma 1, del Regolamento della Commissione Arbitrale Triveneto dell'11 dicembre 2023;

#### **CONSIDERATO CHE**

L'art. 16, comma 4, del Protocollo d'Intesa Distrettuale del Triveneto del 17 gennaio 2024 stabilisce che l'interpello è da effettuarsi per ruolo anche per i coordinatori d'uffici e/o unità operative che rimarrà in carica per anni tre, e saranno rivolti innanzitutto al ruolo degli ispettori ed ove non presenti a quello dei sovrintendenti;

## FATTO

In data 02 ottobre 2025 la Direzione della Casa Circondariale di Padova indice regolare interpello per Coordinatore Ufficio Matricola per il ruolo Ispettori (prot. 14297);

in data 14 novembre 2025 prot. 17057, la Direzione della Casa Circondariale di Padova invia la graduatoria con la decisione di confermare l'attuale Coordinatore del ruolo Sovrintendenti con la specializzazione di Matricolista ma non la specializzazione di Coordinatore dell'Ufficio matricola;

in data 17 novembre questa Segreteria Regionale invia nota per la riformulazione della graduatoria per l'incarico di Coordinatore dell'Ufficio matricola così come previsto dall'Accordo decentrato Regionale, con priorità di assegnazione al ruolo degli Ispettori e, solo in assenza di essi, ai Sovrintendenti (prot. 58/2025 S.R.);

in data 19 novembre il riscontro della Direzione della Casa Circondariale di Padova conferma la Graduatoria violando l'Accordo Decentrato del 24 gennaio 2024 all'articolo 16 comma 4.

## RICHIESTA


Alla luce della grave violazione sopra evidenziata e al fine di garantire il pieno rispetto della normativa pattizia, si richiede formalmente l'attivazione della procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 3, commi 15 e 20, dell'A.N.Q. del 5 ottobre 2023, al fine di dirimere la controversia in oggetto.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

Interpello diramato dalla Casa Circondariale di Padova prot. 14297 del 02 ottobre 2025;  
Graduatoria Interpello per L'individuazione di n. 1 unità appartenente al Ruolo Ispettori del Corpo di polizia Penitenziaria da impiegare come "COORDINATORE UFFICIO MATRICOLA" prot. 17057 del 14 novembre 2025;  
Nota sindacale UILPA-Polizia Penitenziaria segr.reg. (prot. n. 58/2025);  
riscontro Direzione Casa Circondariale di Padova prot.19 novembre 2025 prot. 17134.

In attesa di ricevere comunicazione in merito alla data di convocazione, si porgono distinti saluti.

**Budano Nicolino**  
Delegato Sindacale Coordinatore Regionale Veneto  
UILPA-Polizia Penitenziaria



Digitally signed  
by BUDANO  
NICOLINO  
C=IT



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE  
Ufficio I  
1<sup>a</sup> Sezione - Affari Generali - Relazioni Sindacali



A tutti i Componenti titolari e  
supplenti  
della C.A.R.

E, p.c.

Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento Amm. Penitenziaria  
Dir. Generale Personale  
Ufficio III - Relazioni Sindacali-  
Commissione di Garanzia  
ROMA

Alle Direzioni degli Istituti  
Penitenziari del TRIVENETO  
LORO SEDI

Alle Segreterie Regionali delle  
OO.SS. Polizia Penitenziaria  
del TRIVENETO  
LORO SEDI

Alla Direzione della CC di Padova

**Oggetto:** Invio Verbale e Delibera relativa al caso n. **04/2026**  
della Commissione Arbitrale Regionale del 12 marzo 2026

Ai sensi dell'art. 5, comma 5 e dell'art. 8, comma 1 del regolamento della Commissione Arbitrale Regionale, si trasmette il verbale e la delibera relativa al ricorso trattato in sede di C.A.R. nella riunione del 12 marzo 2026, tenutasi presso questo Provveditorato.

Distinti saluti.

**Il Presidente della CAR**  
Rosella Santoro





## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I

1<sup>a</sup> Sezione - Affari generali

Il giorno **12** del mese di **marzo** dell'anno **2026**, alle ore 15.05, presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Padova, giusta convocazione diramata dal Presidente della C.A.R. con nota n. 13952 del 06.03.2026, si riunisce la Commissione Arbitrale Regionale.

Presiede la Commissione il **Presidente della CAR, dott.ssa Rosella Santoro-Provveditore**.

Come di consueto, in considerazione della peculiare modalità di collegamento, le votazioni per ciascun caso avverranno con appello nominale.

È altresì presente, per il supporto tecnico e per la verbalizzazione, la dott.ssa Anna Marotta, Responsabile della Sezione I dell'Ufficio I.

\*\*\*\*\*

La Commissione esamina il caso **n.04/2026** per il quale sono presenti da remoto, quali componenti di **parte pubblica** la dott.ssa Annarita Nuzzaci, la dott.ssa Irene Iannucci, il Dott. Giulio Baffa, il dott. Leandro Salvatore Lamonaca, il Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria dott.ssa Emanuela Marinucci (in presenza), il Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria Dott. Carlo Torres (in presenza).

Sono presenti per la **parte sindacale**: Sig. Giovanni Vona (SAPPE) da remoto, Sig. Andrea Mazzaresse (SiNAPPE) da remoto, Sig. Giovanni Preziosa (OSAPP) da remoto, Sig. Nicolino Budano (UILPA PP) da remoto, Sig. Marco Gallo (USPP) da remoto, sig. Matteo Iannuzzi (CISL) da remoto.

La Commissione è chiamata a esprimersi sulla vertenza promossa dalle **OO.SS. S.A.P.Pe.** e **UILPA P.P.**, rispettivamente con nota n. 95/2025/S.N. del 10 dicembre 2025 e con nota n. 62/2025/S.R. del 15 dicembre 2025, concernente la presunta violazione, da parte della Casa Circondariale di Padova, dell'art. 16 del P.I.D. vigente in materia di mobilità interna, in particolare, del comma 2 e 4 del citato articolo

**Il Presidente** illustra il caso anche alla luce del tentativo di conciliazione con esito favorevole svoltosi il 15 gennaio u.s., successivamente, chiede alla sigla proponente di esporre il ricorso.

**L'Osapp** interviene chiedendo al Presidente e ai presenti se vi sia accordo, in via preventiva, affinché venga acquisito agli atti il file audio-video relativo alla presente C.A.R.

**Il Presidente** invita la dott.ssa Marotta a leggere quanto previsto dal Regolamento della C.A.R., ed in particolare l'art. 5, che testualmente dispone:

Comma 1: "Per ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale in forma riassuntiva, che viene numerato progressivamente su base annuale ed inserito nell'apposito albo degli atti della C.A.R."

Comma 2: "Il verbale di cui al comma 1 contiene le dichiarazioni di voto rese dai componenti nel corso della seduta e dà atto delle operazioni di voto, specificando il quesito sul quale il Presidente invita la C.A.R. ad esprimersi".



# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENINO ALTO ADIGE

Ufficio I

1<sup>a</sup> Sezione - Affari generali

Comma 3: "Al verbale sono allegate le delibere adottate dalla C.A.R., le quali devono essere motivate in ragione della posizione univoca della maggioranza, sottoscritte da tutti i presenti al termine della seduta e numerate progressivamente su base annuale".

Comma 4: "I soggetti indicati dall'art. 3, comma 16, del vigente A.Q.N., possono in ogni tempo richiedere una copia del verbale e delle delibere".

**L'Osapp** specifica che il presente regolamento è stato redatto prevedendo lo svolgimento delle commissioni in presenza. Considerato tuttavia che le commissioni si tengono attualmente da remoto, si chiede se sia possibile, previo accordo di tutti i partecipanti, ottenere le registrazioni delle sedute.

**Il Presidente** precisa che allo stato attuale le commissioni si tengono da remoto, modalità che viene considerata equivalente alla presenza, garantendo le medesime tutele e garanzie per tutti i partecipanti.

Tale modalità organizzativa è adottata anche in considerazione della vastità del territorio distrettuale, al fine di agevolare la partecipazione di tutti mediante collegamento da remoto.

**Il Presidente**, riprendendo la trattazione del caso oggetto di ricorso, rappresenta che a seguito del tentativo di conciliazione in data 15.01.2026, lo stesso si è concluso prevedendo l'impegno della Casa Circondariale di Padova a convocare con urgenza un tavolo sindacale a livello locale incrementando l'ufficio e di adottare la soluzione organizzativa che avrebbe consentito di lasciare invariato l'assetto dell'ufficio, mantenendo il Sovrintendente e prevedendo l'assegnazione di un Ispettore, in considerazione della necessità di garantire la continuità del servizio.

**Il Dott. Lamonaca** prende la parola ed evidenzia che sulla questione era già stato esperito un tentativo di conciliazione davanti al Provveditore, conclusosi con un accordo che impegnava la Direzione della Casa Circondariale di Padova alla convocazione di un tavolo sindacale per l'ampliamento della matricola, al fine di consentire l'immissione di un'ulteriore unità ed evitare soluzioni di continuità. Rileva tuttavia che le richieste di attivazione della CAR presentate da due sigle sindacali si ripropongono le medesime doglianze già oggetto della precedente procedura conciliativa, senza contestare alla Direzione della CC di Padova l'eventuale mancato rispetto dell'accordo raggiunto. Pertanto, ritiene che le richieste debbano essere dichiarate inammissibili in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 2 del regolamento della CAR, il quale al comma 6 prevede l'attivazione della procedura solo in caso di tentativo di conciliazione infruttuoso e non quando sia già intervenuto un accordo conciliativo.

**Il Presidente** aggiunge che il tentativo di conciliazione si era formalmente concluso con un accordo che prevedeva la convocazione del tavolo sindacale da parte del Direttore. In quella sede entrambe le parti, sindacale e pubblica, avevano assunto il rischio di rimettere la decisione agli esiti del confronto al tavolo sindacale. Evidenzia tuttavia che il tavolo sindacale, successivamente convocato, non ha dato seguito alla proposta avanzata dal Direttore. Pertanto, la questione deve essere valutata anche alla luce degli esiti di tale passaggio.

**Il Dott. Lamonaca** evidenzia che diversa sarebbe stata la situazione qualora il Direttore della Casa Circondariale di Padova non avesse convocato il tavolo sindacale, configurando in tal caso una violazione dell'accordo conciliativo.



## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I

1<sup>a</sup> Sezione - Affari generali

**Il S.A.P.Pe.** chiede quando sia possibile intervenire nel corso della discussione, al fine di poter esporre la propria posizione e fornire la propria versione dei fatti in merito alla questione trattata.

**Il Presidente** precisa che è stata formulata da un componente una richiesta di inammissibilità, sulla quale la commissione dovrà dare corso alla votazione. Invita pertanto le parti a intervenire preliminarmente, qualora lo ritengano opportuno, al fine di esporre le rispettive posizioni prima di procedere alla votazione.

**Il Sappe** contesta la richiesta di inammissibilità, ritenendo che non sussistano i presupposti per sollevare una questione pregiudiziale. Evidenzia che la procedura è stata correttamente avviata mediante ricorso alla CAR e che il tentativo di conciliazione è stato esperito con l'esito già correttamente esposto dal Provveditore ma al tavolo sindacale si è concordato l'inserimento dell'ispettore. Il direttore dall'oggi al domani non ha dato piena attuazione a quanto emerso in sede conciliativa.

**Il Dott. Lamonaca** eccepisce che quanto contenuto nella richiesta di attivazione della CAR ripropone le medesime doglianze già oggetto della precedente procedura conciliativa.

**Il Sappe** risponde che l'attivazione della CAR è stata fatta prima del tentativo di conciliazione mentre i punti di discussione sono altri.

**Il Presidente** visti gli atti allegati non concorda.

**Il Sappe** invita a leggere il verbale della riunione sindacale tenutasi presso la CC di Padova al termine della quale c'è scritto che va inserito l'ispettore. Il Direttore a distanza di giorni scrive una nota nella quale secondo lui non è corretto inserire l'ispettore perché non ha la specializzazione.

**La Uilpa** eccepisce che il verbale della riunione non è ancora arrivato nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla fine di gennaio. Occorrerebbe fare una CAR per far valere questa inadempienza rispetto agli accordi pattizi che prevedono l'invio verbale entro 10 giorni.

**Il Sappe** chiede di verbalizzare i passaggi evidenziando che se agli atti della CAR non c'è il verbale della riunione prevista in sede di conciliazione la documentazione è incompleta e la Commissione non può esprimersi.

**Il Presidente** risponde che c'è la nota della CC di Padova che riassume il contenuto della riunione sindacale

**Il Sappe** interrompe e non concorda perché il riassunto è di parte e non è il verbale.

**Il Presidente** chiede di poter concludere l'intervento senza essere interrotta e riepiloga rappresentando che l'accordo sarebbe stato raggiunto facendo rimanere l'ispettore che ha vinto l'interpello perché anche nel tentativo di conciliazione si parlava di ampliamento dell'Ufficio matricola ma lasciando anche il sovrintendente. I ricorrenti sostengono che il direttore abbia disatteso quegli accordi presi in sede locale (al tavolo sindacale convocato a seguito del tentativo di conciliazione) e, se fosse così, avrebbe senso la pronuncia della CAR ma da quello che legge nel riassunto del direttore si dice il contrario. Il tavolo locale ha raggiunto la maggioranza per non aumentare l'unità in matricola. Si rischia che oggi si stia giudicando, come ha detto il dottor Lamonaca, una cosa già giudicata. Legge il contenuto della nota del Direttore della CC di Padova. Probabilmente è giusto attendere il verbale.

**La dott.ssa Marinucci** ritiene che non si possa mettere in dubbio quanto comunicato



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENINO ALTO ADIGE

Ufficio I  
1ª Sezione - Affari generali

dal Direttore della CC di Padova

**Il Dott. Torres** ritiene opportuno che intervengano le sigle interessate presenti al tavolo.

**Il Presidente** concorda e chiede altri interventi.

**Il Dott. Baffa** si accoda all'eccezione sollevata dal dott. Lamonaca e crede che in questo momento non ci siano gli estremi per una regressione procedimentale e quindi il rientro in questa fase di CAR. A seguito di quanto pattuito in sede di conciliazione il direttore della casa circondariale di Padova ha convocato il tavolo sindacale. Il risultato del tavolo sindacale non può essere rimesso in discussione in una sede di CAR. Questo sarebbe una violazione del principio della regressione procedimentale e in questo momento non ci sono gli estremi per darne una revoca. Se la questione è invece aspettare il verbale (perché chiaramente le sigle sindacali in questo momento non si riconoscono nel riassunto fatto dal dottor Morante) si aspetterà il verbale ma se, diversamente, le sigle sindacali si riconoscono in quanto dichiarato dal dottor Morante, è assolutamente favorevole a dichiarare la car inammissibile.

**Il Sappe** si ricollega al riassunto del dottor Morante su quanto è avvenuto nella riunione successiva al tentativo di conciliazione. C'è una cosa molto importante che è fondamentale e che comunque sono i punti cardine su cui vertono i due ricorsi, cioè il ruolo di coordinatore di qualsiasi ufficio per natura, per quello che è previsto dalla normativa complessiva di riferimento è in capo all'ispettore. Questo punto è stato ben chiarito e ben focalizzato sia in sede di conciliazione e sia in sede di contrattazione locale, dove la domanda non era mettere l'ispettore a capo dell'ufficio matricola, ma trovare l'accordo sulla permanenza del sovrintendente uscente perché aveva finito il mandato. Qui il tavolo ha preso un'altra strada, ha posto un altro quesito ed è qui che non si è trovato il consenso del direttore ma la maggioranza del tavolo, (ripete e sottolinea che era una contrattazione non era un esame congiunto) aveva concordato (e dal verbale si leggerà) che comunque andava l'ispettore e che il sovrintendente doveva uscire perché in quel caso si ipotizzava una forma di stabilizzazione del sovrintendente, cosa che non è prevista per l'accordo del PID vigente, per cui non esiste la stabilizzazione. In quel tavolo non si è neanche voluto entrare su una forma di allargamento di una permanenza del sovrintendente in ottica di una formazione e affiancamento (un anno, un anno e mezzo) Quindi questi erano i punti su cui il tavolo esce fuori con una maggioranza dove appunto stabilisce che va l'ispettore e che purtroppo non trova la condivisione nella permanenza del sovrintendente. Quanto conciliato non ha avuto la condivisione del dottor Morante, quindi occorre leggere il verbale. Evidentemente il verbale è fondamentale a questo punto chiede di acquisirlo per capire bene la rottura e cioè il perché non si è arrivato a rispettare quanto conciliato, sicuramente non dalla parte sindacale o comunque da chi ha fatto ricorso in car.

**La Uilpa** ribadisce la stessa posizione del Sappe e in più aggiunge che non è possibile non avere un verbale sindacale dopo più di un mese. Chiede se il dottor Baffa può confermare che a Verona è stato assegnato un ispettore senza specializzazione in matricola, quando c'è un sovrintendente con la specializzazione, proprio perché il coordinamento va assegnato all'ispettore. Si creerebbe una disparità di trattamento nello stesso distretto.

**Il dott. Lamonaca** evidenzia che si sta già entrando nel merito.



## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I

1<sup>a</sup> Sezione - Affari generali

**La dott.ssa Iannucci** crede che prima di entrare nel merito occorra leggere il verbale e capire se l'oggetto di questa CAR è esattamente identico a quello della precedente.

**L'Osapp** evidenzia che, a prescindere dalla presenza del verbale, è gravissimo il fatto che il dottor Morante a distanza di un mese non abbia ancora prodotto tale documentazione, visto che comunque a seguito della riunione ha preso una sua decisione, che contrastava con quanto era emerso dalla maggioranza del tavolo sindacale, aggiunge che la questione pregiudiziale sollevata dal dottor Lamonaca potrebbe essere accoglibile, nel senso che l'attività di conciliazione è stata svolta: il dottor Morante, come scritto nella conciliazione, ha convocato il tavolo sindacale proponendo quanto conciliato. Da quel punto di vista ha ottemperato a quanto richiesto e a quanto previsto dalla conciliazione- La problematica sarebbe stata ( in quel caso si doveva fare una nuova attivazione di commissione arbitrale) se a seguito della contrattazione non ha seguito quello che la maggioranza del tavolo ha votato, ma bensì ha fatto come se fosse un esame congiunto e ha preso una decisione vincolante senza prendere contezza di quanto il tavolo ha deliberato. La pregiudiziale sollevata dal dottor Lamonaca è accoglibile a prescindere dalla presenza o meno del verbale che comunque è importante.

**Il Presidente** condivide.

**La dott.ssa Nuzzaci** è del parere che sia importante aggiornare la seduta per vedere il verbale, altrimenti si voterà la pregiudiziale.

**La CISL** rappresenta che con la conciliazione questo ricorso doveva concludersi, perché, in base a quello che è stato poi discusso al tavolo, il direttore doveva decidere se stabilizzare tutti e due (sovrintendente e ispettore) oppure no. Quindi su questo aspetto il direttore non ha preso una netta decisione, ma è rimasto tutto quanto già chiuso in fase di conciliazione e quindi non si comprende questa riproposta di CAR, che non cambia di una virgola la precedente. Per la Cisl con la conciliazione si chiudeva tutto.

**Il Sappe** non concorda su quanto sollevato sulla questione pregiudiziale, perché non è scritto da nessuna parte. In questo caso l'oggetto del contendere rimane identico, rimane quello iniziale; quindi semmai si entra nel merito del contenzioso, il cui oggetto non è cambiato, per cui si dovrebbe eventualmente riformulare un nuovo quesito su una nuova violazione. Questo non è mai stato fatto e non lo legge da nessuna parte.

Se cambia l'oggetto del contendere si va a fare una nuova car ma, diversamente, ritiene che tutto debba ritornare da capo, cioè al punto di partenza dei due ricorsi e l'oggetto del contendere rimane uguale.

**La Cisl** ritiene di dover puntualizzare che al tavolo sindacale a Padova una parte sindacale si era espressa per quanto già avvenuto in conciliazione, un'altra parte sindacale, tra cui i ricorrenti, volevano che il sovrintendente uscisse e l'ispettore venisse stabilizzato in matricola. Poi il direttore non ha preso una decisione, ha ritenuto necessario mantenere quando già deciso in fase di conciliazione. Con il verbale si darà atto di questo.

**Il Dott. Lamonaca** risponde al Sappe di aver sollevato la questione pregiudiziale proprio perché la materia del contendere è la stessa che è stata affrontata in sede di conciliazione e rimettendosi al Provveditore, è una pregiudiziale su cui si può votare anche a



# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENINO ALTO ADIGE

Ufficio I

1<sup>a</sup> Sezione - Affari generali

prescindere dalla presenza in atti dei verbali, che sicuramente è un altro discorso. Peraltro questo è il suo punto di vista, non è detto che la votazione sulla pregiudiziale vada nella sua stessa interpretazione. Se poi chiaramente gli altri presenti ritengono che si debba affrontare il merito, si procederà in tal senso. Ma non si è spinto nel merito perché c'è questa questione preliminare che va decisa subito.

**L'USpp** ritiene fondamentale che agli atti ci sia il verbale per sviscerare la questione, perché comunque la conciliazione era poi subordinata al tavolo, al passaggio decentrato dove sono emerse altre situazioni.

**L'Osapp** aggiunge che oltre al regolamento della car citato dal dottor Lamonaca c'è anche l'articolo 3 comma 20 dell'accordo quadro nazionale la dicitura "qualora le parti raggiungano l'accordo, non si darà corso alla richiesta di attivazione della car" e sarebbe questo il caso nel quale è stata trovata una conciliazione.

**Il dott. Lamonaca** afferma che ciò è corretto e che tale disposizione è richiamata *in toto* dal regolamento del Triveneto della CAR

**Il Presidente** preso atto di tutti gli interventi accoglie la richiesta di votare la questione pregiudiziale sollevata dal dott. Lamonaca. In base al regolamento della CAR occorre la maggioranza assoluta ( 7 voti)

		RIGETTO	ACCOGLIMENTO
<b>COMPONENTI PARTE PUBBLICA</b>			
1.	DOTT.SSA ANNA RITA NUZZACI		X
2.	DOTT.SSA IRENE IANNUCCI		X
3.	DOTT. LEANDRO SALVATORE LAMONACA		X
4.	DOTT. GIULIO BAFFA		X
5.	DOTT.SSA EMANUELA MARINUCCI		X
6.	DOTT. CARLO TORRES		X

		RIGETTO	ACCOGLIMENTO
<b>COMPONENTI PARTE SINDACALE</b>			
7.	SAPPE VONA	X	
8.	SINAPPE MAZZARESE		X
9.	OSAPP PREZIOSA		X
10.	UILPA BUDANO	X	
11.	USPP GALLO		X
12.	CISL IANNUZZI		X

TOTALE ACCOGLIMENTO (questione pregiudiziale) 10

TOTALE RIGETTO 2

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

La **motivazione** in base alla quale la Commissione dichiara il ricorso inammissibile trova fondamento nell'art.3 comma 20 dell' AQN richiamato dal comma 6 dell'art.2 del regolamento della CAR, che testualmente recita: " qualora le parti raggiungano l'accordo non si darà corso alla richiesta di convocazione della CAR; in caso contrario si procederà con la convocazione secondo le procedure che seguono". Dagli atti e dall'ampia



# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I

1<sup>a</sup> Sezione - Affari generali

discussione è emerso che a seguito della conciliazione il Direttore della Casa Circondariale di Padova ha convocato il tavolo sindacale, proponendo quanto conciliato e che in questa sede sono state riproposte le medesime doglianze, già oggetto della precedente procedura conciliativa

La riunione ha termine alle ore 15.55

Il Verbalizzante

Il Presidente

I componenti di Parte Pubblica

I componenti di Parte Sindacale

(APPROVATO IN  
VA TELEMATICA)

(APPROVATO IN  
VA TELEMATICA)





**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I  
Sez. I Affari Generali

**La Commissione Arbitrale Regionale**  
Ai sensi dell'art. 3 co. 14,15,16 A.Q.N. 2004

**Seduta del 12 marzo 2026**  
**Delibera n. 4**

Visti i ricorsi presentati dalle sigle sindacali **SAPPE e UILPA PP** concernente la presunta violazione, da parte della Casa Circondariale di Padova, dell'art. 16 del P.I.D. vigente in materia di mobilità interna, in particolare, del comma 2 e 4 del citato articolo in relazione all'interpello per l'ufficio matricola;

- Visto l'A.N.Q. del 05.10.2023;
- Visto il P.I.D. siglato in data 17.01.2024 e succ.mod.;
- Visto il regolamento della C.A.R. approvato in data 11.12.2023;
- Visto il tentativo di conciliazione del 15 gennaio 2026;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti la questione sollevata durante la riunione;
- Preso atto dei voti espressi da ciascun componente;

**DELIBERA A MAGGIORANZA**

l'inammissibilità del ricorso con 10 voti a favore dell'accoglimento della questione pregiudiziale e 2 voti per il rigetto.

La motivazione in base alla quale la Commissione dichiara il ricorso inammissibile trova fondamento nell'art.3 comma 20 dell' AQN richiamato dal comma 6 dell'art.2 del regolamento della CAR, che testualmente recita: " qualora le parti raggiungano l'accordo non si darà corso alla richiesta di convocazione della CAR; in caso contrario si procederà con la convocazione secondo le procedure che seguono". Dagli atti e dall'ampia discussione è emerso che a seguito della conciliazione il Direttore della Casa Circondariale di Padova ha convocato il tavolo sindacale, proponendo quanto conciliato e che in questa sede sono state riproposte le medesime doglianze, già oggetto della precedente procedura conciliativa.

Il Presidente  
Dott. Rosella Santoro



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE**

Ufficio I  
Sez. I Affari Generali

I Componenti

F.to Dott. ssa Anna Rita Nuzzaci  
F.to Dott.ssa Irene Iannucci  
F.to Dott. Giulio Baffa  
F.to Dott. Leandro Salvatore Lamonaca  
F.to Dott.ssa Emanuela Marinucci  
F.to Dott. Carlo Torres  
F.to Sig. Giovanni Vona (SAPPE)  
F.to Sig. Andrea Mazzaresse (SINAPPE)  
F.to Sig. Giovanni Preziosa (OSAPP)  
F.to Sig. Nicolino Budano (UILPA P.P.)  
F.to Sig. Marco Gallo (USPP)  
F.to Sig. Matteo Iannuzzi (CISL)



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
CASA CIRCONDARIALE PADOVA

35136 Padova - Via due Palazzi n. 25/A Tel: +39-049-713788 / 843 r.a.

**UFFICIO SEGRETERIA**  
e-mail: cc.padova@giustizia.it

Prot. n. 1849  
Rifer. n.  
Del All.

Padova li 03 FEB, 2026

AL PROVVEDITORATO REGIONALE  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Padova  
c.a. Signor Provveditore  
Dott.ssa Rosella SANTORO

A TUTTE LE OO.SS. DI POLIZIA PENITENZIARIA

**OGGETTO: Riunione a seguito di conciliazione – Esito tavolo sindacale locale e  
Determinazioni conseguenti.**

Con riferimento all'oggetto, lo scrivente rappresenta che in data 30 u.s. è stato convocato il tavolo sindacale locale al fine di dare puntuale attuazione all'accordo di conciliazione siglato in data 15.1.2026 tra questa Direzione e i rappresentanti delle OO.SS. ricorrenti, sottoponendo all'esame del tavolo sindacale la proposta di accordo finalizzata all'incremento dell'ufficio matricola, con il mantenimento dell'attuale Sovrintendente Capo e l'immissione di un Ispettore, in considerazione dell'esigenza di garantire la continuità, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa e operativa dell'Ufficio.

Si rappresenta, altresì, che la proposta avanzata da questa Direzione, riportata nell'informazione preventiva, conforme ai contenuti e alle finalità dell'accordo di conciliazione sottoscritto, non ha ottenuto il consenso delle Organizzazioni Sindacali partecipanti, ad eccezione della sigla O.S.A.P.P.

Invero, le ragioni poste a fondamento della convocazione risultavano sin da subito essere venute meno, atteso che le medesime sigle sindacali firmatarie dell'accordo contenente la proposta sottoposta al tavolo negoziale hanno assunto una posizione oggettivamente incompatibile con quanto espressamente previsto dall'accordo di conciliazione. Quest'ultimo, infatti, stabiliva in modo chiaro e vincolante sia l'incremento della dotazione organica dell'ufficio sia la permanenza dell'Ispettore e del Sovrintendente Capo. Nondimeno, le predette sigle hanno espresso formale parere contrario alla permanenza del Sovrintendente Capo, sostenendo la necessità che, una volta concluso il periodo di formazione, lo stesso fosse assegnato ad altro incarico, al dichiarato fine di prevenire una presunta forma di stabilizzazione surrettizia presso l'ufficio, in palese violazione del contenuto e della ratio dell'accordo di conciliazione. Ne è conseguito un confronto sindacale nel corso del quale sono emerse posizioni tra loro divergenti, con una sostanziale frammentazione del fronte sindacale. In particolare,

le sigle intervenute hanno manifestato orientamenti non omogenei, riconducibili, in sintesi, a tre distinti blocchi di posizioni oltre alle sigle ricorrenti:

- C.I.S.L., S.I.N.A.P.P.E. e U.S.P.P., alla presenza dei rispettivi rappresentanti regionali, hanno riconosciuto la correttezza dell'operato di questa Direzione, ritenendolo pienamente aderente al quadro pattizio di riferimento<sup>1</sup>. Pertanto, le relative posizioni non si sono tradotte in un voto favorevole alla proposta sottoposta al voto del tavolo, poiché, secondo il loro orientamento, in applicazione degli accordi regionali e in mancanza di una specifica specializzazione degli ispettori, appare coerente il mantenimento della sola figura del sovrintendente.
- O.S.A.P.P., come già anticipato, ha espresso parere favorevole sia all'incremento dell'ufficio matricola sia alla permanenza dell'attuale Sovrintendente Capo e dell'Ispettore, ritenendo tale soluzione idonea a garantire stabilità organizzativa e continuità operativa.

Alla luce di quanto sopra, considerato che la convocazione aveva come oggetto specifico ed esclusivo la votazione della proposta prevista dall'accordo di conciliazione e che la stessa non ha ricevuto il consenso del tavolo sindacale, lo scrivente, preso atto dell'esito del confronto, conferma la propria posizione, dovendo garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e operativa dell'ufficio matricola, e rimane in attesa delle determinazioni della Commissione Arbitrale Regionale.

  
IL DIRETTORE  
Dott. Anastasio MORANTE

---

<sup>1</sup> Si evidenzia, infatti, che il tentativo di conciliazione trae origine da un regolare interpellato, indetto in data 1.10.2025, finalizzato all'individuazione di n. 1 unità di personale appartenente al ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria da impiegare quale Coordinatore dell'Ufficio Matricola. All'interpellato partecipavano due ispettori, entrambi privi della prescritta specializzazione. Pertanto, alla luce dell'art. 16, comma II, del vigente Protocollo di Intesa Distrettuale, così come modificato all'esito della riunione dell'8 ottobre 2024, nonché della nota prot. n. 0047836.U del 27 settembre 2024, con la quale si ribadiva che: *"il personale specializzato in qualità di matricolista uscente non è sostituibile se non con altro personale in possesso della medesima specializzazione"*, questa Direzione formulava apposito quesito al Sig. Provveditore al fine di chiarire se, nel caso di specie, dovesse ritenersi prevalente il criterio di cui al comma II ovvero quello di cui al comma IV del citato art. 16.

La S.V., con risposta chiara ed inequivoca, affermava che *«nel caso di specie, la sostituzione dell'attuale Sovrintendente Capo in scadenza di mandato dovrà essere effettuata indicando altro personale in possesso di specializzazione matricolista»*. In coerenza con tale interpretazione, questa Direzione, in data 3 dicembre 2025, con O.d.S. n. 149, disponeva il mantenimento in servizio del Sovrintendente Capo, per il successivo quinquennio, in qualità di Coordinatore dell'Ufficio Matricola, atteso che l'ispettore individuato risultava privo della necessaria specializzazione.

Successivamente, due Organizzazioni Sindacali richiedevano la riformulazione della graduatoria, sostenendo una presunta violazione degli accordi distrettuali da parte della Direzione, ritenendo prevalente, nel caso di specie, il comma IV dell'art. 16 rispetto al comma II, e successivamente attivavano la Commissione Arbitrale Regionale.